

**Causa C-258/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di presentazione:**

27 marzo 2019

**Giudice del rinvio:**

Kúria (Corte suprema, Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

7 marzo 2019

**Ricorrente:**

EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

**Resistente:**

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Sezione ricorsi dell'Amministrazione tributaria e doganale, Ungheria)

---

**Decisione della**

**Kúria (Corte suprema, Ungheria)**

**in qualità di Corte di cassazione**

[*omissis*]

**Ricorrente:** EUROVIA Ipari, Kereskedelmi Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. ([*omissis*] Budapest [*omissis*])

[*omissis*]

**Resistente:** Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Sezione ricorsi dell'Amministrazione tributaria e doganale, Ungheria) ([*omissis*] Budapest [*omissis*])

[*omissis*]

**Oggetto della causa:** ricorso amministrativo in materia fiscale

[*omissis*] [aspetti procedurali di diritto nazionale]

### **Dispositivo**

La Kúria [*omissis*] propone un rinvio pregiudiziale, sollevando le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se sia contraria al principio di neutralità fiscale e alle condizioni formali del diritto a detrazione dell'IVA la prassi di uno Stato membro che, ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta, tiene conto solo del momento in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta, senza considerare che la portata dell'adempimento è stata oggetto di controversia civile tra le parti, la quale è stata risolta in via giudiziale, e che la fattura non è stata emessa fino alla pronuncia della decisione definitiva.
- 2) In caso di risposta affermativa, se sia possibile eludere il termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA, fissato dalla normativa dello Stato membro a cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata realizzata la prestazioni di servizi.
- 3) In caso di risposta affermativa, se pregiudichi l'esercizio del diritto a detrazione il comportamento del destinatario della fattura nel presente procedimento, consistente nel mancato versamento del corrispettivo del committente stabilito mediante sentenza definitiva fino al procedimento d'esecuzione avviato dal committente, motivo per cui la fattura è stata emessa solo dopo la scadenza del termine di decadenza.

### **[Normativa] pertinente**

#### ***Disposizioni dell'Unione vigenti al momento della prestazione dei servizi:***

Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva»)

#### **«Articolo 10**

1. Si considera:
  - a) fatto generatore dell'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;
  - b) esigibilità dell'imposta il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

2. Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. (...)

(...)

In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile:

- non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci,
- al più tardi al momento dell'incasso del prezzo, ovvero
- in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

(...).

#### «Articolo 17

Origine e portata del diritto a deduzione

- 1) Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.
- 2) Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:
  - a) l'imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(...).

#### «Articolo 18

Modalità di esercizio del diritto a deduzione

1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:
  - a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;

(...).

***Disposizioni dell'Unione vigenti al momento dell'emissione della fattura:***

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio[, del 28 novembre 2006], relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»)

«Articolo 62

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) “fatto generatore dell'imposta”, il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;
- 2) “esigibilità dell'imposta”, il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito».

«Articolo 63

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».

«Origine e portata del diritto a detrazione

Articolo 167

Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile».

«Articolo 168

Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

(...)».

«Modalità di esercizio del diritto a detrazione

Articolo 178

Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;

(...».

***Disposizioni ungheresi pertinenti al momento della prestazione dei servizi:***

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (legge LXXIV del 1992, relativa all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «precedente legge sull'IVA»)

Articolo 16

1) L'esigibilità dell'imposta sorge, nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi —fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18— all'atto della realizzazione o, se del caso, della realizzazione parziale (in prosieguo, congiuntamente: la «realizzazione»).

2) Salvo disposizioni contrarie della presente, la determinazione dell'atto della realizzazione è soggetta alle disposizioni del Polgári Törvénykönyv (codice civile) (...).

Articolo 32

1. Ai sensi dell'articolo 34 un soggetto passivo ha il diritto di detrarre dall'imposta che è tenuto a versare:

a) l'importo dell'imposta che è stata posta a suo carico in occasione di cessioni di beni o di prestazioni di servizi da un altro soggetto passivo —incluso, in caso di trasformazione societaria, il predecessore legale di questo— o da un soggetto passivo in forza della legge relativa all'imposta sulle società semplificata; (...)

Articolo 35

1. Il diritto alla detrazione —salva contraria disposizione del codice di procedura fiscale— può essere esercitato solo se si dispone di documenti facenti fede che attestino l'importo dell'imposta a monte. Sono da considerare tali i seguenti documenti emessi a nome del soggetto passivo:

a) le fatture e le fatture semplificate [ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e g)]; (...)

***Disposizioni ungheresi pertinenti al momento dell'emissione della fattura:***

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007, relativa all'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: la «legge sull'IVA»)

## Articolo 55

1. L'imposta diventa esigibile al verificarsi del fatto mediante cui è in concreto realizzata l'operazione imponibile (in prosieguo: la «realizzazione»).

## Articolo 119

1. Il diritto a detrazione sorge —salvo disposizioni contrarie della presente legge— nel momento in cui si deve liquidare l'imposta dovuta corrispondente all'imposta calcolata a monte (articolo 120).

## Articolo 120

Nella misura in cui il soggetto passivo —agendo in quanto tale— utilizzi o sfrutti in altro modo i beni o servizi per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a imposta, ha il diritto di detrarre dall'imposta di cui è debitore l'imposta che:

a) è stata posta a suo carico da un altro soggetto passivo —inclusi le persone e gli organismi soggetti all'imposta sulle società semplificata— per l'acquisto di beni o servizi. (...)

## Articolo 127

1. L'esercizio del diritto a detrazione è subordinato all'obbligo sostanziale che il soggetto passivo disponga personalmente di:

a) nel caso di cui all'articolo 120, lettera a), una fattura emessa a suo nome che comprovì la realizzazione dell'operazione; (...).

### ***Disposizioni procedurali ungheresi relative all'esercizio del diritto a detrazione:***

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge XCII del 2003, sul codice di procedura fiscale; in prosieguo: il «codice di procedura fiscale»)

## Articolo 164

1. Il diritto di liquidare l'imposta decade per il decorso di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno civile in cui doveva essere presentata la dichiarazione o comunicazione dell'imposta o in cui, in assenza di dichiarazione o comunicazione, doveva essere pagata l'imposta. Il diritto a chiedere aiuti pubblici e il diritto di chiedere il rimborso degli importi versati in eccedenza decadono —salvo disposizione di legge contraria— per il decorso di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno civile in cui tali diritti sono esercitati.

**Elementi di fatto**

- 1 Il 12 novembre 1996 e il 17 settembre 1997, la ricorrente ha concluso alcuni contratti d'opera con una società commerciale per lo svolgimento di lavori relativi a una rete di telecomunicazioni aerea. Ai sensi dei contratti, il contraente non poteva chiedere una controprestazione per l'esecuzione di partite a cui la ricorrente non fosse stata autorizzata dal committente. La ricorrente ha versato al contraente solo una parte del corrispettivo, in quanto tra le parti è emersa una controversia in merito al suo importo. Il contraente ha richiesto il versamento del corrispettivo che gli spettava instaurando a tal fine un'azione in giudizio, a seguito della quale il Fővárosi Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Budapest, Ungheria), nella sua sentenza n.º 3.Pf.20.756/2004/5 del 17 settembre 2004, ha condannato la ricorrente a versare 19 703 394 fiorini ungheresi (HUF) maggiorati degli interessi. La ricorrente ha proposto una richiesta di revisione avverso detta decisione ma il Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema, Ungheria [NdT: denominazione in uso fino al 2012 per l'attuale Kúria]), mediante la sentenza n.º Pfv.VII.21.212/2010/6 del 5 ottobre 2010, ha confermato la sentenza di condanna del Fővárosi Ítéltábla. La ricorrente ha versato il corrispettivo del contraente in via esecutiva e il contraente, su richiesta della ricorrente, ha emesso una fattura il 15 giugno 2011, in cui il 6 giugno 2011 era indicato come termine di realizzazione.
- 2 La ricorrente ha detratto l'imposta sul valore aggiunto [in prosieguo: l' «IVA»] che figurava nella fattura, per un importo di HUF 3 940 679, nella dichiarazione IVA per il secondo trimestre del 2011. L'amministrazione tributaria ha effettuato un accertamento prima del versamento degli importi, a seguito del quale ha rilevato che la ricorrente aveva presentato una domanda di rimborso indebita e le ha imposto una sanzione fiscale di HUF 394 000. Secondo tale amministrazione, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 1, lettera a), e 16, paragrafo 15, della precedente legge sull'IVA, il termine di decadenza è iniziato a decorrere il 31 dicembre 2004, per cui il diritto a chiedere il rimborso dell'IVA era scaduto il 31 dicembre 2009. La ricorrente si è opposta alla posizione dell'amministrazione tributaria presentando a tal fine un ricorso amministrativo che è stato respinto in primo grado. La Kúria ha poi annullato mediante la sentenza n.º Kfv.V.35.490/2014/5 sia la decisione della resistente sia la decisione emessa dall'amministrazione [tributaria] di primo grado, ordinando a quest'ultima di avviare un nuovo procedimento. La Kúria ha stabilito che, contrariamente alla posizione dell'amministrazione tributaria, non era applicabile l'articolo 16, paragrafo 15, della precedente legge sull'IVA, bensì era necessario determinare il momento della realizzazione ai sensi delle disposizioni generali della legge.
- 3 Nell'ambito del nuovo procedimento [amministrativo], l'amministrazione tributaria, sulla base della sentenza del Fővárosi Ítéltábla, ha fissato come termine di realizzazione il 16 novembre 1998 e ha pertanto negato il diritto alla detrazione dell'IVA ritenendolo prescritto. Secondo la motivazione della decisione [amministrativa], la precedente legge sull'IVA subordinava in modo evidente l'origine del diritto a detrazione al momento in cui l'imposta dovuta era

liquidata. Di conseguenza, il diritto a detrarre l'imposta versata a monte per un'acquisizione sorgerà nello stesso momento in cui, rispetto a quella stessa operazione, l'imposta diventava esigibile nei confronti del fornitore. L'amministrazione tributaria ha sostenuto che la fattura emessa dal contraente indicava una data di realizzazione errata, poiché, in realtà, la realizzazione aveva già avuto luogo il 16 novembre 1998, per cui il diritto a detrazione della ricorrente era anch'esso esercitato in quello stesso momento. Essa ha aggiunto che il momento della realizzazione della fattura non si riferisce al versamento, bensì alla realizzazione dell'operazione economica tra le parti.

- 4 Nel suo ricorso amministrativo, la ricorrente ha affermato che le norme relative al diritto di liquidare l'imposta e alla sua decadenza non sono applicabili alla prescrizione del credito spettante alla ricorrente. Facendo riferimento all'articolo 326, paragrafi 1 e 2, della a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge IV del 1959 che istituisce il codice civile), la ricorrente ha sostenuto che il termine di decadenza non aveva nemmeno iniziato a decorrere, e che al contrario era rimasto latente. Il diritto a detrazione non è sorto fino a quando la ricorrente non ha disposto della fattura emessa correttamente. Ai sensi dell'articolo 35 della precedente legge sull'IVA, l'esercizio del diritto a detrazione presuppone che il soggetto passivo disponga di una fattura dell'operazione emessa a suo nome. Orbene, fino al 2011 la ricorrente non ha disposto di tale fattura. Secondo la ricorrente, ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione, era decisivo il versamento da essa effettuato. La stessa aveva pagato la fattura del committente nel secondo trimestre del 2011, per cui fino a quel momento non era stata soddisfatta la condizione secondo cui l'altro soggetto passivo aveva posto l'importo dell'IVA a carico della ricorrente. L'approccio adottato nella decisione [amministrativa] comportava che il committente versasse all'autorità fiscale l'importo dell'IVA imputato alla ricorrente, senza che quest'ultima potesse detrarre né compensare detto importo.
- 5 Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso amministrativo della ricorrente.
- 6 Le parti non contestano che il contraente abbia adempiuto nel 1998 agli obblighi ad esso incombenti in virtù dei contratti d'opera conclusi con la ricorrente. Dalla sentenza civile pronunciata tra le parti emerge che il comportamento della ricorrente ha impedito al contraente di emettere la fattura relativa al suo corrispettivo, in quanto, fino al procedimento d'esecuzione, la ricorrente non ha versato al contraente l'importo cui aveva diritto e quest'ultimo ha emesso la fattura una volta ricevuto il versamento. Il momento della realizzazione in base alla fattura era il 6 giugno 2011; tuttavia, secondo il giudice di primo grado, la resistente aveva giustamente constatato che non era possibile che la realizzazione del contraente avesse avuto luogo nel 2011, in quanto aveva già effettivamente avuto luogo nel 1998. Tale giudice inoltre concordava con la resistente sul fatto che il momento della realizzazione non deve riferirsi al pagamento dell'operazione economica indicata nella fattura, come del resto l'esercizio del diritto a detrazione della ricorrente non è nemmeno vincolato al pagamento, bensì fa riferimento all'effettiva realizzazione dell'operazione economica.



- 7 Dalla norma in materia di decadenza prevista all'articolo 164 del codice di procedura fiscale emerge che il diritto a chiedere il rimborso dell'imposta decade a motivo del decorso di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno civile in cui tale diritto è stato fatto valere. Il giudice di primo grado ha rilevato che, così come osservato dal Fővárosi Ítéltábla nella sua decisione, aveva provveduto ad addebitare alla realizzazione della ricorrente il fatto che il committente non potesse emettere la fattura entro i termini. Secondo il giudice di primo grado, la resistente aveva correttamente determinato il momento della realizzazione, al contrario di quanto indicato nella fattura, per cui la resistente si era opposta a giusto titolo alla domanda della ricorrente di rimborso dell'imposta, in quanto il diritto a detrazione era scaduto a motivo del decorso di cinque anni dal suo esercizio.
- 8 La sentenza definitiva è stata impugnata con ricorso per Cassazione dalla ricorrente che ne chiede l'annullamento e l'adozione di una nuova decisione ai sensi del diritto. A suo avviso, sia il giudice di primo grado sia la resistente interpretano in modo errato la decadenza del diritto alla liquidazione dell'imposta, in quanto tale decadenza non si riferisce alla ricorrente, bensì al soggetto passivo che emette la fattura e percepisce l'entrata. La ricorrente inoltre ribadisce che il diritto a detrazione non è stato esercitato fino a quando non è stata messa a sua disposizione la fattura emessa correttamente. In assenza di fattura, la ricorrente non ha quindi potuto esercitare il suo diritto a detrazione. Essa afferma che durante il periodo di tempo in cui non sussistono le condizioni del diritto a detrazione non può decorrere la decadenza. La ricorrente nega che sia imputabile alla sua realizzazione il fatto di non aver emesso la fattura, precisando che l'emittente della fattura poteva averla emessa in qualsiasi momento ma l'incertezza in merito all'importo del credito ostacolava la realizzazione del suo obbligo di fatturazione. Dall'interpretazione letterale dell'articolo 32 della precedente legge sull'IVA deriva che, fino a quando l'imposta non era stata addebitata, la ricorrente non disponeva del diritto a detrazione e non poteva nemmeno iniziare a far decorrere il termine di decadenza. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'esecuzione del contratto comporta l'adempimento di entrambe le parti, e non solo di una di esse.
- 9 Nel suo controricorso, la resistente chiede che sia confermata la sentenza definitiva, evidenziando che il momento della realizzazione di una fattura non si riferisce al pagamento, bensì alla data di realizzazione dell'operazione economica tra le parti. Essa afferma quindi che la sentenza definitiva individua correttamente il momento della realizzazione e, di conseguenza, il momento in cui la decadenza ha avuto luogo.

### **Posizione della Kúria**

- 10 Nelle circostanze della causa sopra descritte in cui emerge una controversia tra le parti in merito all'importo del corrispettivo del servizio. La determinazione di tale importo è effettuata mediante sentenza, in assenza di emissione di fattura dopo il

pagamento effettivo. La Kúria si chiede se sia possibile ignorare le disposizioni della sesta direttiva e della direttiva sull'IVA in merito alla realizzazione e, di conseguenza, all'addebito dell'imposta e se, in assenza di fattura, che rappresenta una condizione formale del diritto a detrazione, sia possibile eludere la normativa dello Stato membro relativa alla decadenza. La Kúria si chiede inoltre se pregiudica l'esercizio del diritto a detrazione il fatto che la ricorrente non abbia volontariamente adempiuto al suo obbligo di pagamento dopo la sentenza definitiva, ma vi abbia adempiuto nel procedimento di esecuzione avviato dal committente, permanendo inoltre la circostanza che la fattura, che rappresenta una condizione formale del diritto a detrazione, non è stata emessa fino a quando la ricorrente ha adempiuto e presentato domanda al committente, per cui occorre determinare il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine per l'esercizio di tale diritto.

- 11 La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») si è pronunciata a più riprese in merito alle condizioni sostanziali e formali per la deduzione dell'IVA. Per quanto concerne le condizioni sostanziali, essa ha stabilito che il diritto a detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile, ossia, nel momento in cui è effettuata la prestazione di servizi. Nella sua sentenza C-533/16 [Volkswagen], punto 43, nell'esaminare il termine di realizzazione, la Corte di giustizia, richiamando le conclusioni dell'avvocato generale, ha dichiarato che, sebbene, in forza dell'articolo 167 della direttiva sull'IVA, il diritto a detrazione dell'IVA sorge alla data in cui l'imposta diviene esigibile, in linea di principio, l'esercizio di tale diritto è possibile, ai sensi dell'articolo 178 di tale direttiva, solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura.
- 12 Poiché, a motivo della controversia tra le parti in merito all'importo del corrispettivo, la fattura non è stata emessa fino a quando non è stato eseguito il versamento nel 2011, il diritto a detrazione della ricorrente ha potuto essere esercitato soltanto in quello stesso momento. Non si può ignorare il fatto rilevante che il contraente emittente della fattura non aveva nemmeno ricevuto fino ad allora la quota dell'imposta dovuta, e di quella esistente quando l'aveva versata all'Agenzia delle entrate. La Kúria sostiene che il termine per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA dovrebbe decorrere dal momento in cui, una volta effettuato il servizio, la quota dell'IVA è addebitata e versata all'Agenzia delle entrate e la fattura è emessa ai sensi della direttiva.
- 13 L'amministrazione finanziaria resistente riporta l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA al momento della realizzazione iniziale e, tenuto conto del termine di decadenza di cinque anni, ritiene prescritta la domanda di rimborso dell'imposta. Tuttavia, secondo la Kúria, tale modo di procedere è contrario al principio di neutralità fiscale. La finalità delle disposizioni in materia di deduzione e —di conseguenza— di rimborso dell'imposta consiste infatti nell'esentare totalmente l'imprenditore da qualsiasi onere relativo all'IVA dovuta o assolta nell'ambito della sua attività economica. In tal modo, il sistema comune dell'IVA garantisce la neutralità rispetto a qualsiasi onere fiscale sull'attività economica, a

prescindere dalla finalità e dal risultato di questa, purché detta attività sia, di regola, a sua volta soggetta all'IVA. Tale principio sarebbe leso se l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA che figura in una fattura emessa nelle circostanze descritte fosse negato a motivo di un'interpretazione restrittiva del momento della realizzazione, senza tenere conto delle particolarità della fattispecie.

- 14 La Corte di giustizia ha inoltre adottato decisioni indicative delle normative degli Stati membri in materia di decadenza (come le sentenze C-8/17 [Biosafe — Indústria de Reciclagens] e C-533/16 [Volkswagen]). Ad esempio, nella precitata sentenza Volkswagen, ha dichiarato che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, – nelle quali l'IVA è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – è negato il diritto al rimborso dell'IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.
- 15 La Corte di giustizia ha affermato in varie decisioni che l'amministrazione finanziaria può negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto (sentenza C-332/15 [Astone], punto 59), e nella causa Volkswagen ha inoltre fatto riferimento alla necessità che il soggetto passivo agisca con la dovuta diligenza. Tale ragionamento è stato confermato dalla sentenza pronunciata nella causa C-8/17 [Biosafe - Indústria de Reciclagens] (punto 44), mediante cui è stato eluso un termine di decadenza identico.
- 16 Le circostanze oggetto della causa consentono di rilevare inequivocabilmente che le parti non hanno agito a fini scorretti o con intento fraudolento rispetto all'IVA, anche se è stata comunque effettivamente posta in essere una sorta di comportamento di «mala fede» da parte della ricorrente nel momento in cui, a prescindere dalla sentenza definitiva, non ha volontariamente adempiuto al suo obbligo di pagamento. Di conseguenza, la Kúria chiede altresì se tale comportamento di mala fede del soggetto passivo che ha ritardato l'emissione della fattura da parte dell'altra parte contraente, con riferimento al pagamento effettivo, pregiudica l'esercizio del diritto a detrazione.

Budapest, 7 marzo 2019

[omissis] [firme]